Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 108° — Numero 279**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 novembre 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sui c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 279 DEL 9 NOVEMBRE 1967:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 47: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestito nazionale redimibile 5 % « Trieste » (legge 22 ottobre 1954, n. 974). — Parte prima: Serie sorteggiata per l'ammortamento della nona estrazione del 5 ottobre 1967; Parte seconda: Serie ammortizzate negli anni precedenti.

(9891)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1967, n. **978.**

Modifiche al regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, relativo all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 21 agosto 1950, n. 698;

Visto il regolamento per la esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente:

« L'anno finanziario dell'Ente comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 10 del decreto dal Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente:

« L'Assemblea generale dei soci è convocata dal presidente dell'Ente e si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni ».

Art. 3.

La lettera *b*) dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è così sostituita:

« *b*) approva la relazione morale e finanziaria del quadriennio ».

Art. 4.

La lettera *a*) dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituita dalla seguente:

« *a*) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e predispone ogni quattro anni la relazione morale e finanziaria da sottoporre all'Assemblea generale dei soci ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente:

« redigono la relazione sul conto consuntivo ed esprimono parere sul bilancio preventivo ».

Art. 6.

L'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente:

« L'Assemblea dei soci viene convocata:

in via ordinaria una volta ogni quattro anni, in via straordinaria, in caso di dimissioni di oltre la metà dei componenti il Consiglio provinciale, quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei soci effettivi e tutte le volte che il Consiglio provinciale lo ritenga necessario purchè ne sia autorizzato dal Consiglio di amministrazione ».

Art. 7.

La lettera *a*) dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dalla seguente:

« *a*) l'approvazione della relazione morale sull'attività del quadriennio decorso e la formulazione degli indirizzi generali dell'attività sezionale nel quadriennio successivo ».

Art. 8.

La lettera *i*) dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituita dalla seguente:

« *i*) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo e redige la relazione morale e finanziaria quadriennale da sottoporre all'Assemblea ».

Art. 9.

Il primo e secondo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Consiglio è tenuto ad inviare, per l'approvazione di esecutorietà, alla sede centrale, entro il mese di marzo di ciascun anno, il conto consuntivo dell'esercizio decorso, ed entro il mese di ottobre il bilancio preventivo dell'anno veniente.

I due documenti devono essere accompagnati dal verbale di approvazione del Consiglio provinciale e dalla relazione ».

Art. 10.

L'ultimo comma dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente:

« esprimono parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo al Consiglio provinciale ed al termine di ogni quadriennio presentano all'Assemblea provinciale la relazione sui conti consuntivi del quadriennio ».

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826, è sostituito dal seguente:

« Entro i mesi di maggio e novembre di ogni anno l'Ente è tenuto a trasmettere al Ministero dell'interno, per l'approvazione, rispettivamente il bilancio consuntivo dell'anno decorso ed il preventivo dell'anno successivo ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1967

SARAGAT

MORO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 79. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **979**.

Pareggiamento della Scuola di clarinetto presso l'Istituto musicale pareggiato « T. Schipa » di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Vista l'istanza del presidente dell'Istituto musicale pareggiato « T. Schipa » di Lecce in data 22 aprile 1966;
Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione, di procedere presso il predetto Istituto musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della quinta sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla prima sessione d'esami dell'anno scolastico 1966-67 la Scuola di clarinetto presso l'Istituto musicale pareggiato « T. Schipa » di Lecce è pareggiata, a tutti gli effetti di legge, alla Scuola analoga dei Conservatori di musica dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 82. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **980**.

Pareggiamento della Scuola di violino presso l'Istituto musicale pareggiato « A. Venturi » di Brescia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Vista l'istanza del sindaco di Brescia in data 13 gennaio 1967;
Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione, di procedere presso l'Istituto musicale pareggiato « A. Venturi » di Brescia, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della quinta sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla prima sessione d'esami dell'anno scolastico 1966-67 la Scuola di violino presso l'Istituto musicale pareggiato « A. Venturi » di Brescia è pareggiata, a tutti gli effetti di legge, alla Scuola analoga dei Conservatori di musica dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 83. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **981**.

Pareggiamento delle Scuole di oboe e di corno presso l'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » di Foggia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Viste le istanze del presidente dell'Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » di Foggia, rispettivamente in data 9 gennaio 1964 e 29 ottobre 1966;
Viste le relazioni delle Commissioni tecnico-amministrative incaricate dal Ministero della pubblica istruzione, di procedere presso il predetto Istituto musicale pareggiato agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della quinta sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla prima sessione d'esami dell'anno scolastico 1966-67 le Scuole di oboe e di corno presso lo Istituto musicale pareggiato « U. Giordano » di Foggia sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle Scuole analoghe dei Conservatori di musica dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 81. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1967, n. **982**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Donato a Villa con quella di S. Donnino a Celle, nel comune di Dicomano (Firenze).

N. 982. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Firenze in data 17 ottobre 1966, relativo alla unione provvisoria « aeque principalis » della Parrocchia di S. Donato a Villa con quella di S. Donnino a Celle, ambedue nel comune di Dicomano (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 100. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **983**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di S. Pietro con quella di San Lorenzo, nel comune di Portico e San Benedetto (Forlì).

N. 983. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modigliana in data 28 febbraio 1967, relativo all'unione perpetua « aeque principalis » della Parrochia di S. Pietro, in località Castagneto del comune di Portico e San Benedetto (Forlì), con quella di San Lorenzo, in frazione Bocconi dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 87. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **984**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia di Santa Maria Assunta con quella di S. Antonio di Padova, nel comune di Sestola (Modena).

N. 984. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Modena in data 20 aprile 1967, relativo alla unione « aeque principalis », per il periodo di cinque anni, della Parrocchia di Santa Maria Assunta, in frazione Castellaro del comune di Sestola (Modena), con quella di S. Antonio di Padova, in frazione Casine dello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 96. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1967, n. **985**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della Parrocchia dell'Immacolata Concezione di M. V. con quella di S. Maria Nascente, nel comune di Artegna (Udine).

N. 985. Decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 15 aprile 1967, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia dell'Immacolata Concezione di M. V., in contrada Sornico del comune di Artegna (Udine), con quella di S. Maria Nascente, nello stesso Comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1967
Atti del Governo, registro n. 214, *foglio n.* 98. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1967.

Conferimento della decorazione della « Stella al Merito del Lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° maggio 1967, n. 316, concernente nuove norme per la concessione della « Stella al Merito del Lavoro »;

Ritenuta l'opportunità di concedere la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro », per onorarne la memoria, al lavoratore italiano Pasquale Racaniello, perito in Canadà il 16 settembre 1965 in un grave infortunio plurimo causato dal crollo di un tunnel in costruzione dell'autostrada transcanadese;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' concessa, alla memoria, la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » con il titolo di « Maestro del Lavoro » al lavoratore italiano Pasquale Racaniello, nato a Castelgrande (Potenza) il 2 settembre 1939, perito in Canadà il 16 dicembre 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1967

SARAGAT

BOSCO — FANFANI

(11175)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 ottobre 1967.

Assegnazione di un giudice supplente alla sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 1966, n. 1147;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 29 dello stesso mese, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 15, con il quale il vice prefetto ispettore dott. Mario Loquenzi è stato assegnato, per il periodo di giorni 20, alla sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria quale giudice supplente del dott. Giuseppe Piccolo, impossibilitato per ragioni di salute, a partecipare alle riunioni della sezione predetta;

Visto il telegramma pervenuto in data 9 ottobre 1967, con il quale il presidente della sezione interessata ha comunicato che — perdurando lo stato di malattia del dott. Piccolo — si rende necessario prorogare di 30 giorni l'assegnazione al Collegio del vice prefetto ispettore dott. Mario Loquenzi;

Considerato che — in tale quadro — sono tuttora presenti le condizioni previste dall'art. 2/Sub. 83.8 della cennata legge n. 1147 per far luogo ad un secondo periodo di assegnazione del suindicato giudice supplente alla sezione stessa, onde assicurarne la funzionalità nel periodo 10 ottobre-9 novembre 1967;

Decreta:

Per il periodo di giorni 30, decorrenti dalla data del presente decreto, è confermata l'assegnazione del vice prefetto ispettore dott. Mario Loquenzi alla sezione del Tribunale amministrativo per il contenzioso elettorale della Calabria, con sede presso la prefettura di Catanzaro, quale giudice supplente del dott. Giuseppe Piccolo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 10 ottobre 1967

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1967
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 129

(11486)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1967.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Taranto ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Taranto;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970, con sede in Taranto presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Taranto con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Taranto;

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: Cosma Antonio, Pisconti Giuseppe, Pappalardo Giuseppe e Trani Michele;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: rag. Larato Domenico, cav. Romano Gaetano, avv. Di Stani Domenico;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: Di Noia Vincenzo;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: ing. Luprano Francesco;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: dott. Zecca Salvatore;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Fiorino Francesco;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: rag. Schiavone Vinicio Fulvio;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: dott. Catapano Vincenzo;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: ing. De Marzo Giuseppe;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: dott. Aquaro Vinicio;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: Schinaia Marco;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: rag. Caforio Cosimo;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: Paturzo Antonino;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: Marseglia Matteo;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: Pollicoro Pasquale;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: dott. Rossetti Giuseppe;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: dott. Li Puma Vittorio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1967

Il Ministro: Bosco

(11108)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1967.

Costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta delle olive nella provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 1° aprile 1961, che prevede la costituzione di distinti Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione di detto Comitato in Viterbo ai sensi dell'art. 8 del citato decreto n. 1894, per quanto attiene la provincia di Viterbo;

Viste le designazioni delle organizzazioni sindacali e degli enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, per il triennio 1° luglio 1967-30 giugno 1970, con sede in Viterbo presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Viterbo con le attribuzioni di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894.

Art. 2.

Detto Comitato è così composto:

Presidente:

il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Viterbo;

Membri:

1) in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura: Pagliaccia Ugo, Gabrielli Fiandro, Costantini Girolamo e Santi Michelangelo;

2) in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura: Allegrini Osvaldo, Ruggeri Ermanno e Delle Monache Sergio;

3) in rappresentanza dei coltivatori diretti: cavaliere Pizzicara Aurelio;

4) in rappresentanza dell'Ispettorato del lavoro: ispettore Cecchetti Camillo;

5) in rappresentanza dell'Ispettorato dell'agricoltura: geom. Franchi Filippo;

6) in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale: dott. Laserra Giovanni;

7) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie: De Amicis Giulio;

8) in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: Costa Amedeo;

9) in rappresentanza dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni: perito agrario Di Tommaso Fernando;

10) in rappresentanza dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia: dott. Siliberti Angelo;

11) in rappresentanza del Patronato A.C.L.I. per i servizi sociali dei lavoratori: Sabatti Lionello;

12) in rappresentanza dell'Istituto O.N.A.R.M.O. di assistenza sociale: Indaco Riccardo;

13) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di assistenza sociale: De Iacobis Spartaco;

14) in rappresentanza dell'Istituto nazionale di tutela ed assistenza ai lavoratori: Bagnaia Roberto;

15) in rappresentanza dell'Istituto nazionale confederale di assistenza: Zei Eraldo;

16) in rappresentanza dell'Ente nazionale di assistenza sociale: perito agrario Gerunzi Orazio;

17) in rappresentanza dell'Ente di patrocinio ed assistenza per i coltivatori agricoli: Sbriccoli Sergio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 settembre 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

(11107)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Lucca.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 10 ottobre 1966, n. 221, con il quale l'Amministrazione provinciale di Lucca ha deliberato di classificare tra le provinciali la strada comunale di « Boveglio », che parte dalla strada provinciale « Villa Basilica » in località Botticino, nel comune di Villa Basilica e dopo aver attraversato la foce del Trebbio a quota 746 raggiunge la strada statale n. 12 del Brennero presso il km. 51+000 nei pressi del capoluogo di Bagni di Lucca, dell'estesa di km. 20+700;

Visto il voto 20 giugno 1967, n. 905, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la strada in parola possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4, lettera *a*) della legge n. 126;

Ritenuto che la strada suddetta può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale di « Boveglio », che parte dalla strada provinciale « Villa Basilica » in località Botticino, nel comune di Villa Basilica e dopo aver attraversato la foce del Trebbio a quota 746 raggiunge la strada statale n. 12 del Brennero presso il km. 51+000 nei pressi del capoluogo di Bagni di Lucca, dell'estesa di km. 20+700.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

(11009)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1967.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Cavalese, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cavalese (Trento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 25 ottobre 1966 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Cavalese, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cavalese (Trento);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 27 ottobre 1966, con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di soveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare la gestione straordinaria della predetta azienda;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale di Cavalese, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Cavalese (Trento), sono prorogate di sei mesi, a partire dalla scadenza del citato provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 27 ottobre 1966, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(11550)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1967.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera 9 febbraio 1967, n. 156/2937, con la quale l'Amministrazione provinciale di Genova ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale: « Romaggi » che inizia dalla strada statale n. 225 « della Fontanabuona » in località Calvari, raggiunge Passo di Romaggi, discende nella valle di Cichero, tocca gli abitati di Gnorecco, Villagrande e Celesia e termina sulla strada provinciale del Tomarlo in località Costa del canale (estesa chilometri 22,225);

Visto il voto 20 giugno 1967, n. 879, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto alla strada in parola i requisiti di cui all'art. 4 lettera *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada: « Romaggi » che inizia dalla strada statale n. 225 « della Fontanabuona » in località Calvari, raggiunge Passo di Romaggi, discende nella valle di Cichero, tocca gli abitati di Gnorecco, Villagrande e Celesia e termina sulla strada provinciale del Tomarlo in località Costa del canale (estesa km. 22,225) in provincia di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1967

Il Ministro: MANCINI

(11337)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1967.
Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Azzano Decimo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Azzano Decimo (Udine).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto del 25 ottobre 1966 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57 del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Azzano Decimo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Azzano Decimo (Udine);

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 31 ottobre 1966, con cui sono stati nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza della suindicata Cassa;

Considerata la necessità di prorogare la gestione straordinaria della predetta azienda;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza, nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Azzano Decimo (Udine), società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Azzano Decimo, sono prorogate di quattro mesi, a partire dalla scadenza del citato provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 31 ottobre 1966, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 34 del citato testo unico e 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(11549)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1967.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto ministeriale del 1° settembre 1967;

Visto il decreto ministeriale del 6 agosto 1962, con il quale il prof. dott. Giordano Dell'Amore venne confermato presidente ed il prof. dott. Reno Ferrara venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che i menzionati nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il prof. dott. Giordano Dell'Amore ed il prof. dottor Reno Ferrara sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1967

Il Ministro: COLOMBO

(11551)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1967:

Cecchi Adriano, notaio residente nel comune di Tresana, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di La Spezia.

Torrente Giuseppe, notaio residente nel comune di Verbicaro, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Varese Ligure, distretto notarile di Genova.

Mameli Roberto, notaio residente nel comune di Paluzza, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Livorno.

Alfieri Francesco, notaio residente nel comune di Stigliano, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Livorno.

Lavagetto Stefano, notaio residente nel comune di Bedonia, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Colorno, stesso distretto.

(11504)

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1967:

Cavalaglio Francesca, notaio residente nel comune di Pergola, distretto notarile di Pesaro, è trasferito nel comune di Perugia.

Briganti Mario, notaio residente nel comune di Polcenigo, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia.

Bignozzi Luciana, notaio residente nel comune di Ottone, distretto notarile di Piacenza, è trasferito nel comune di Migliarino, distretto notarile di Ferrara.

Pisenti Gustavo, notaio residente nel comune di Sedilo, distretto notarile di Oristano, è trasferito nel comune di Aviano, distretto notarile di Udine.

Belardelli Mauro, notaio residente nel comune di Roccasecca, distretto notarile di Cassino, è trasferito nel comune di Casperia, distretto notarile di Rieti.

Stipa Carla, notaio residente nel comune di Ponza, distretto notarile di Latina, è trasferito nel comune di Itri, stesso distretto.

Milazzo Giuseppe, notaio residente nel comune di Castelmassa, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Rovigo.

Sanley Gianluca, notaio residente nel comune di Crespino, distretto notarile di Rovigo, è trasferito d'ufficio nel comune di Rovigo.

(11505)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Latiano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.906.467, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11389)

Autorizzazione al comune di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Corato (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 621.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11390)

Autorizzazione al comune di Bitonto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Bitonto (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 622.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11391)

Autorizzazione al comune di Conversano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Conversano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 149.639.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11392)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Latiano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 161.523.149, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11393)

Autorizzazione al comune di Civitanova Marche ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Civitanova Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 392.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11394)

Autorizzazione al comune di Ostuni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Ostuni (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 301.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11395)

Autorizzazione al comune di Pagani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1967, il comune di Pagani (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 278.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11396)

Autorizzazione al comune di Fondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1967, il comune di Fondi (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11398)

Autorizzazione al comune di Morrone del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Morrone del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.335.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11402)

Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 24 ottobre 1967, il comune di Alatri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(11399)

Autorizzazione al comune di Casacalenda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Casacalenda (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.255.808, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11400)

Autorizzazione al comune di Chianci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Chianci (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11401)

Autorizzazione al comune di San Pietro Avellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di San Pietro Avellana (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.708.299, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11403)

Autorizzazione al comune di Tavenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Tavenna (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.199.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11404)

Autorizzazione al comune di Trivento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 27 ottobre 1967, il comune di Trivento (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.830.473, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11405)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di « Analisi matematica » e di « Chimica fisica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, sono vacanti le cattedre di: « Analisi matematica » e di « Chimica fisica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11491)

Vacanza della cattedra di « Scienza delle finanze e diritto finanziario » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Milano, è vacante la cattedra di « Scienza delle finanze e diritto finanziario », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11492)

Vacanza della seconda cattedra di « Istituzioni di diritto privato » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Messina, è vacante la seconda cattedra di « Istituzioni di diritto privato », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(11493)

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato

Con decreto del prefetto di Milano n. 63972 in data 15 settembre 1967, il gr uff. Virginio Pozzi, nella sua specifica qualità di presidente e legale rappresentante dell'Istituto dei ciechi di Milano, viene autorizzato ad accettare il legato di L. 2.000.000 (duemilioni) disposto a favore dell'Istituto medesimo dalla defunta signora Oleotti Teresina (Teresa) con testamento pubblico 30 luglio 1965.

(11176)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1967, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 7, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 5 giugno 1965 dal sig. Ghirini Tancredo, residente in Arona (Novara), via Milano n. 63, inteso ad ottenere la revisione della sua posizione pensionistica di guerra definita con decreto ministeriale concessivo n. 3058654 del 16 luglio 1962.

(11056)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 213

Corso dei cambi dell'8 novembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,46	622,10	622,02	622,11	622 —	—	622,04	622,11	622,52	622,10
$ Can.	579,19	578,85	579 —	579,05	578,75	—	578,90	579,05	579,25	579 —
Fr. Sv.	143,96	143,95	143,95	143,97	143,95	—	143,95	143,97	143,96	143,93
Kr. D.	89,61	89,59	89,65	89,635	89,65	—	89,63	89,635	89,64	89,62
Kr. N.	87,02	86,97	86,98	86,98	87,10	—	86,975	86,98	87,01	87 —
Kr. Sv.	120,30	120,24	120,25	120,24	120,25	—	120,225	120,24	120,32	120,30
Fol.	173,13	173,06	173,06	173,05	173 —	—	173,01	173,05	173,16	173,04
Fr. B.	12,54	12,536	12,5375	12,5365	12,5375	—	12,535	12,5365	12,54	12,54
Franco francese	127,02	126,95	126,98	126,96	126,97	—	126,93	126,96	127,02	126,95
Lst.	1731,96	1731,25	1731 —	1731,25	1731 —	—	1731,15	1731,25	1732,15	1731,50
Dm. occ.	155,95	156,03	155,92	155,96	155,90	—	155,90	155,96	155,95	156 —
Scell. Austr.	24,06	24,05	24,0450	24,0475	24 —	—	24,0615	24,0475	24,06	24,06
Escudo Port.	21,59	21,58	21,60	21,60	21,60	—	21,597	21,60	21,60	21,60
Peseta Sp.	10,38	10,38	10,3850	10,38	10,40	—	10,39	10,38	10,38	10,38

Media dei titoli dell'8 novembre 1967

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	108,55
Redimibile 3,50% 1934	100,825
Id. 3,50% (Ricostruzione)	88,225
Id. 5% (Ricostruzione)	98,95
Id. 5% (Riforma fondiaria)	98,125
Id. 5% (Città di Trieste)	99,125
Id. 5% (Beni Esteri)	97,775
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,80
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100,075
» 5% (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,45
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,375
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5% (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 novembre 1967

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	622,075
1 Dollaro canadese	578,975
1 Franco svizzero	143,96
1 Corona danese	89,632
1 Corona norvegese	86,977
1 Corona svedese	120,232
1 Fiorino olandese	173,03
1 Franco belga	12,536
1 Franco francese	126,945
1 Lira sterlina	1731,20
1 Marco germanico	155,93
1 Scellino austriaco	24,054
1 Escudo Port.	21,598
1 Peseta Sp.	10,385

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 Mod. 241 D.P. — Data: 7 aprile 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Agrigento — Intestazione: Emma Soos, nata a Casabagdad il 10 luglio 1891 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 12 Mod. 241 D.P. — Data: 10 maggio 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Benevento — Intestazione: Cecere Aminta, nata a Chiante (Avellino) il 9 luglio 1888 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 28.900.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 3 ottobre 1967

Il direttore generale: GAGLIARDO

(10627)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda della signora Mauri Gemma in Siess, intesa ad ottenere la restituzione nella forma originaria del proprio cognome di nascita, già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 3 ottobre 1931, n. 50/129/M1, e precisamente da « Mauri » in « Maurig »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Mauri Gemma in Siess, nata a Cormons il 5 giugno 1909 e ivi residente in via S. Quirino n. 30, è restituito a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Maurig ».

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Cormons sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 19 ottobre 1967

Il prefetto: PRINCIVALLE

(11178)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio e a borse di addestramento del Consiglio nazionale delle ricerche

Nel Bollettino ufficiale del CNR, anno II, n. 23 del 31 ottobre 1967, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

1) Bando di concorso a quattro borse di studio da usufruirsi presso l'Istituto nazionale per le applicazioni del calcolo, Roma, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze Matematiche.

2) Bando di concorso a due borse di studio per laureandi, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze Storiche, Filosofiche e Filologiche.

3) Bando di concorso a undici borse di addestramento alla ricerca per laureati, nell'ambito del programma particolare di ricerca sulle « risorse marine e del fondo marino ».

4) Bando di concorso a quattordici borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze Giuridiche e Politiche.

5) Bando di concorso a dieci borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze Fisiche.

6) Bando di concorso a sei borse di addestramento alla ricerca per laureati, per un corso di addestramento tecnico alla microscopia elettronica, presso i laboratori di fisica dell'Istituto superiore di sanità, Roma, e presso l'Istituto di anatomia umana dell'Università statale di Milano.

7) Bando di concorso a tredici borse di addestramento alla ricerca per laureati, nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze Storiche, Filosofiche e Filologiche.

8) Concorso a una borsa di addestramento alla ricerca per tecnico nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze Fisiche da usufruirsi presso il Centro nazionale per la Fisica delle microonde di Firenze.

9) Concorso a una borsa di addestramento alla ricerca per tecnico nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le ricerche Tecnologiche.

10) Concorso a tre borse di addestramento alla ricerca per laureati nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le ricerche Tecnologiche.

(11388)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili in Milano).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744 ed il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1949, n. 646, riguardante l'organico della Stazione sperimentale per i combustibili in Milano;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, concernente il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova (ex coeff. 202) nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) delle Stazioni sperimentali per l'industria (Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di un diploma di qualifica per segretari di azienda o addetti alle segreterie di azienda e per corrispondenti commerciali in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra di essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*).

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età, ai sensi dell'art. 2, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine, con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente alla guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani di caduti per causa di servizio, di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, per le categorie di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, mentre per coloro che siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi), via Molise n. 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata, di cui alla circolare numero 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta bollata, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e

partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità.

Le vedove di guerra dovranno presentare un certificato redatto nell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta bollata del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta bollata, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta bollata, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta bollato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in aplicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sara comprovata mediante esibizione di documenti idonei, ivi compresa l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio, e dell'artigianato sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 271, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Le medesime norme valgono per i diplomi di istruzione secondaria di primo grado richiesti, a norma del summenzionato art. 2, per gli impiegati delle carriere esecutive dell'Amministrazione statale che rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o corrispondente.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti - per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi - nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 400.

F) certificato medico, in carta da bollo da L. 400, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 è dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto

del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 400 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 400 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per oguno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) computisteria e ragioneria;
2) istituzioni di diritto costituzionale e amministrativo.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie che formano oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) principi di economia politica e scienza delle finanze;
b) nozioni di diritto civile;
c) nozioni di statistica;
d) legislazione sulle Stazioni sperimentali per l'industria.

Art. 13.

Il concorso sarà giudicato da una Commissione composta:

da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a ispettore generale;

da due professori di Istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà data avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;
2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;
3) tessera postale;
4) porto d'armi;
5) patente automobilistica;
6) passaporto;
7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno; le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di sei ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della Amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

Il vincitore del concorso sarà assunto con la qualifica di vice segretario in prova e con il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La nomina in ruolo avrà luogo dopo compiuto un periodo di sei mesi di prova ed in seguito al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengono da una carriera corrispondente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o di altre Amministrazioni, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sarà considerato decaduto dalla nomina il vincitore che, senza motivo ritenuto giustificato dall'Amministrazione, non assuma servizio nel termine prefisso, presso la Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano.

Al vincitore del concorso non compete alcun rimborso oltre quello relativo alle spese di viaggio dalla sua residenza alla sede della Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1967
Registro n. 10, foglio n. 376.

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 400

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (concorsi) - Via Molise n. 2 - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il (1) . . e residente in . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova nel ruolo del personale di segreteria (carriera di concetto) della Stazione sperimentale per i combustibili, in Milano

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . . (4);

f) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche Amministrazioni (oppure di aver prestato il seguente servizio presso pubbliche Amministrazioni . . . . e che la risoluzione del predetto rapporto di pubblico impiego è stato determinato dalle seguenti cause . . . .);

g) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . (5);

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . . (6).

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se: coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra; decorato al valor militare e promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; vedova od orfano di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; vedova od orfano di caduto per cause di servizio; mutilato od invalido civile; perseguitato, deportato od internato per motivi *politici o razziali; colpito da leggi razziali; assistente universitario*; dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero . . . . in qualità di . . . . in servizio a . . . . presso . . . . e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. . . . . rilasciato il . . . . sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile; licenziato in data . . . . dall'ente . . . . *soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956*, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(10085)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettronica applicata nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che approva il regolamento sull'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, circa la legalizzazione delle firme;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, recante norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina;

Valutato l'effettivo fabbisogno del personale insegnante dell'Accademia navale in relazione alle accertate esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di professore straordinario di elettronica applicata nel personale civile insegnante della Accademia navale di Livorno.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria elettronica, elettrotecnica oppure di fisica;

b) non aver superato il 40° anno di età. Coloro che hanno superato il 40° anno, ma non il 45° possono ugualmente concorrere, sempre quando abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione, per un numero di anni uguale o maggiore all'eccedenza di età sui quaranta prescritti. Si prescinde dal limite di età per gli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo o siano alle dipendenze della Marina militare.

L'anzidetto limite di età è elevato nei confronti di coloro che appartengono a categorie a cui favore leggi speciali prevedono deroghe.

Il limite massimo, comunque, non potrà superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età, elevati a 55 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio;

c) essere cittadini italiani;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere idonei al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente concorso;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Marina - Divisione personali civili - Sezione 2ª), non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare il loro preciso recapito, la data e il luogo di nascita, il possesso della cittadinanza italiana, il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, le eventuali condanne penali riportate, la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari e che non sono incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea;

b) tutte le pubblicazioni inerenti all'attività scientifica e didattica, che dovranno essere stampate e presentate, possibilmente in cinque copie, nonchè i documenti attestanti l'eventuale servizio precedentemente prestato nell'insegnamento.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 10.

Art. 6.

L'attitudine fisica dei concorrenti sarà accertata presso l'Accademia navale, in un giorno da stabilirsi dal presidente della Commissione ed in ogni caso prima della compilazione della graduatoria, mediante visita medica eseguita da ufficiali medici della Marina militare.

Gli aspiranti che rivestano la qualifica di invalido di guerra o per servizio, invece, saranno sottoposti a visita sanitaria da parte dei Collegi medici previsti, rispettivamente dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione e sarà così composta:

un ufficiale ammiraglio, presidente;

due professori di ruolo dell'Accademia navale, membri;

due professori ordinari di Università, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della difesa-Marina, con la qualifica di direttore di sezione, senza voto, segretario.

I due membri professori ordinari di Università saranno scelti fra i cultori della materia per la quale è indetto il concorso; tuttavia, uno dei membri potrà essere scelto fra cultori di discipline affini.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice valuterà, ai fini della idoneità, mediante coefficienti numerici, i titoli esibiti dai concorrenti, dando però, in ogni caso, preferenza alle lauree conseguite presso le Università della Repubblica nei confronti di quelle equipollenti conseguite presso le Università estere.

La Commissione terrà conto altresì del voto di laurea, della eventuale libera docenza, delle pubblicazioni di carattere scientifico e degli eventuali insegnamenti tenuti dagli aspiranti presso le Università italiane ed altri Istituti superiori.

Costituisce titolo di merito l'aver prestato servizio quinquennale presso l'Accademia navale in qualità di insegnante o assistente incaricato o comandato.

E' in facoltà della Commissione giudicatrice del concorso di richiedere ai concorrenti una prova dell'attitudine didattica e, occorrendo, anche una prova pratica.

Art. 9.

I lavori della Commissione giudicatrice procederanno in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 del regolamento approvato col regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà il vincitore del concorso.

La graduatoria predetta sarà pubblicata nel Foglio d'ordini del Ministero e di ciò sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati idonei dalla Commissione che intendono far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina), Divisione personali civili - Sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tal fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno oltre alla copia dello stato di servizi o del foglio matricolare munito di marche da bollo da L. 400, annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire i provvedimenti adottati dalla Commissione di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro attribuita, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatto di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 400 del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovano nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal prefetto di Roma, se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere, a qualsiasi titolo, le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400.

Art. 11.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina) - Divisione personali civili - Sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 400 rilasciato dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) diploma di laurea in ingegneria, in originale o in copia autentica, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'Università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio.

Oltre ai titoli espressamente suindicati potranno essere validi, per l'ammissione al concorso, tutti gli altri titoli, quali erano stati rilasciati dalle Università ed Istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, semprechè ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenere equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro, con giudizio insindacabile;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 400;

5) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo da L. 400;

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali o militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi a benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione al servizio delle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva, certificato di esito di leva in bollo da L. 400.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo.

6) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 400, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente;

7) fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, nel caso che il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario personale.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato di servizio, con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio;

c) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

d) certificato generale del casellario giudiziale.

I sottonotati documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quello del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 12.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina a professore straordinario di elettronica applicata nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di professore di ruolo presso un Istituto di istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nuova nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

I professori straordinari, in qualunque momento, possono essere dispensati dall'ufficio, con decreto del Ministro, su proposta motivata dell'Accademia navale.

Art. 13.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1967
Registro n. 95 Difesa, foglio n. 267

(10752)

Concorso per il reclutamento di cinque tenenti dell'Arma dei carabinieri in s.p.e. riservati ai tenenti in s.p.e. delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dall'Accademia militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, concernente il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il reclutamento di cinque tenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo riservato ai tenenti in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dalla Accademia militare.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso gli ufficiali ai quali ritenesse di non poter conferire il trasferimento nel servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, per difetto dei necessari requisiti.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti

Art. 3.

I concorrenti dovranno produrre domanda di ammissione al concorso su carta legale debitamente sottoscritta, indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, presentata, unitamente ai documenti richiesti al comando del Corpo od Ente al quale il concorrente è in forza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita;

b) stato civile. Il concorrente è obbligato a segnalare tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, ed al Comando generale dell'Arma dei carabinieri ogni variazione del proprio stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso;

c) documenti e titoli allegati alla domanda;

d) residenza della famiglia di origine ed, eventualmente, di quella della moglie;

e) recapito. Ogni variazione relativa al recapito dovrà essere direttamente e nel modo più celere, segnalata al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito);

f) l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo alla applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 10.

Alla domanda, oltre a quei documenti che il candidato ritenesse utili ai fini della valutazione dei titoli di cui alla lettera *c*) dell'art. 9 del presente bando, o per la già menzionata applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 10, dovrà essere allegato uno dei sottonotati titoli di studio (certificato con votazioni):

diploma di maturità classica;

diploma di maturità scientifica;

diploma di abilitazione, rilasciato dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri, ovvero diploma di abilitazione magistrale.

L'eventuale inoltro di un titolo di studio superiore (laurea) non dispensa dall'obbligo di produrre uno di quelli prescritti dal presente articolo.

La data di presentazione della domanda risulta da dichiarazione del comandante del Corpo o Ente presso il quale il concorrente è in forza.

Norme cui dovranno attenersi le autorità riceventi

Art. 4.

Le autorità militari competenti a ricevere le domande:

non daranno corso alle domande presentate oltre il termine stabilito dal precedente art. 3;

faranno risultare, con dichiarazione da riportarsi in calce alla domanda del concorrente, la data di presentazione della domanda stessa debitamente documentata, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto;

completeranno la documentazione con:

a) libretto personale aggiornato con un documento caratteristico che si riferisca al periodo di servizio la cui data terminale coincida con quella di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) una dichiarazione di completezza del libretto personale rilasciata dall'ufficiale interessato;

c) copia dello stato di servizio aggiornato.

In luogo del libretto personale o della copia dello stato di servizio possono essere prodotte copie fotografiche dei documenti stessi;

d) una dichiarazione di visita medico-collegiale dalla quale risultino, in modo evidente, i particolari requisiti fisici e l'attuale effettivo possesso della idoneità dell'aspirante al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri.

Le domande, corredate di tutti i documenti, saranno inoltrate, con ogni urgenza, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per l'istruzione; copia del foglio di trasmissione sarà, a cura delle autorità militari stesse, inviato per conoscenza, con le complete generalità dell'aspirante al concorso al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito).

Il predetto Comando generale provvederà a far assumere informazioni di rito allegandole in originale alle documentate domande che trasmetterà al Ministero per le decisioni definitive.

Art. 5.

I competenti comandi di Corpo, appena saranno venuti in possesso delle domande di ammissione al concorso, segnaleranno con lettera, direttamente al comando generale dell'Arma dei carabinieri, l'avvenuta presentazione, comunicando tutti i dati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*) dell'art. 3 e di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 9, al fine di rendere possibile l'immediato inizio della procedura per l'istruttoria delle pratiche.

Disporranno, quindi, che gli aspiranti siano subito avviati agli ospedali militari indicati nel successivo art. 6 per subirvi i prescritti accertamenti medico-legali.

Art. 6.

L'idoneità fisica dei concorrenti sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare della sede del Comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo di residenza, nonché presso gli Ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna) Genova, Milano, Verona, Bologna e Bari.

La Commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la Commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente effettivo (presidente) delegato dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici possibilmente in servizio permanente effettivo (membri) dei quali uno potrà essere subalterno.

La Commissione medica accerterà, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di robusta costituzione fisica con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da imperfezioni dei vari organi ed apparati (specialmente in rapporto alle doti di resistenza fisica) e diano in complesso pieno affidamento per poter bene disimpegnare lo speciale servizio dell'Arma in pace e in guerra.

La Commissione sanitaria dovrà, inoltre, accertare che i candidati:

1) siano di statura non inferiore a mt. 1,68;

2) abbiano « visus » pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

a) miopia ed ipermetropia: 4 D. in ciascun occhio);

b) astigmatismo regolare (miopico ed ipermetropico): 4 D. in uno degli assi principali;

c) astigmatismo misto: 4 D. quale somma dell'astigmatismo miopico ed ipermetropico;

3) percepiscano la voce ordinaria di conversazione ad otto o più metri da un lato ed a più di cinque metri dall'altro (Voc = Au. m. 8. Au + m. 5).

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia e disartria) anche se in forme lievi.

Saranno eseguiti gli esami sussidiari del caso e, per tutti i candidati, l'esame radiografico del torace.

Dal verbale di visita medico-collegiale devono specificatamente risultare: la statura, il peso e il perimetro toracico di ogni candidato.

Il giudizio sarà comunicato all'interessato seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso all'ente che lo ha richiesto.

Le visite di appello per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno effettuate da apposite Commissioni costituite presso le Direzioni di sanità dei Comandi militari territoriali e composte dal direttore di sanità (presidente) e da due ufficiali medici superiori in servizio permanente effettivo (membri) con la esclusione di quegli ufficiali che avessero fatto parte della Commissione per la visita di prima istanza.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una Commissione presieduta dal direttore dell'Ospedale militare di Cagliari.

Ove occorra esame da parte di ufficiali medici specialisti anche questi devono essere diversi da quelli eventualmente consultati nella precedente visita, facendo ricorso, se necessario, a medici civili.

Il giudizio di appello sarà definitivo e i relativi verbali dovranno essere inviati, con la massima sollecitudine, al Comando interessato.

Le Commissioni (di prima istanza e di appello) eseguiti tutti gli esami prescritti, dovranno pronunciarsi in modo esplicito e definitivo sulla idoneità, o meno del candidato, al servizio in pace e in guerra, quale tenente dei carabinieri in servizio permanente effettivo essendo esclusa la pronuncia di giudizio sospensivo

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello o che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso. Per costoro il Comando generale dell'Arma dei carabinieri trasmetterà al Ministero difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) il verbale di visita medica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il Collegio medico-legale.

Art. 7.

Gli aspiranti riconosciuti fisicamente idonei verranno sottoposti dal Centro di psicologia applicata per l'Arma dei carabinieri, agli accertamenti psico-attitudinali per il riconoscimento delle qualità indispensabili all'espletamento del particolare servizio d'istituto.

I concorrenti dichiarati non idonei in sede di tali accertamenti, saranno eliminati dal concorso. Per costoro il Comando generale dell'Arma dei carabinieri trasmetterà al Ministero della difesa (Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito) la documentazione psico-tecnica unitamente alla sola domanda prodotta dal candidato.

I candidati che, senza giustificato motivo, non si presentassero alla data stabilita all'Ente presso il quale sono stati invitati per essere sottoposti ai predetti accertamenti, saranno considerati senz'altro rinunciatari al concorso.

Norme concernenti la Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli e la graduatoria

Art. 8.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun candidato è fatta da apposita Commissione da nominarsi con successivo decreto ministeriale, che sarà così composta:

un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, *presidente;*

quattro ufficiali superiori, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, *membri;*

un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della difesa-Esercito di qualifica non superiore a direttore di sezione, segretario senza diritto a voto.

Art. 9.

I titoli da valutare che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle documentate domande di ammissione al concorso, sono i seguenti:

a) titolo di studio;

b) titoli riferentisi alle qualità professionali, militari e psicoattitudinali per il particolare servizio d'istituto;

c) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerenza.

Per la valutazione dei titoli sopraelencati è assegnato un massimo di 100 punti ripartiti nel modo seguente:

20 punti per i titoli di cui alla lettera a);

60 punti per i titoli di cui alla lettera b);

20 punti per i titoli di cui alla lettera c).

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b) e c) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Art. 10.

La graduatoria di merito, sarà stabilita in base ai punti riportati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 9.

Da tale graduatoria saranno esclusi coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera b) del precedente art. 9.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

I documenti che danno diritto all'applicazione del suddetto art. 1 sono i seguenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione (partigiani combattenti) ed i militari e militarizzati catturati dai tedeschi e dai giapponesi, la dichiarazione integrativa in carta bollata di cui alla circolare 5000 in data 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito;

b) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, in carta da bollo, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

c) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo;

d) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

e) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* (su carta da bollo) rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto;

f) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, la dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta da bollo dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza;

g) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter* su carta da bollo, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

h) tutti quegli altri documenti che i concorrenti ritenessero produrre, relativi a titoli valutabili ai fini della iscrizione in graduatoria con titolo preferenziale.

Art. 11.

I tenenti in servizio permanente effettivo vincitori del concorso, dovranno frequentare apposito corso tecnico-professionale presso la Scuola di applicazione dei carabinieri e, se dichiarati idonei negli esami finali, conseguiranno il trasferimento nell'Arma stessa.

Essi assumeranno nel nuovo ruolo l'anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di trasferimento. L'anzianità relativa sarà determinata dall'anzianità nell'Arma di provenienza e, a parità di questa, secondo le norme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 12.

Entro due anni dal trasferimento nell'Arma dei carabinieri, non compreso in detto periodo il tempo eventualmente trascorso in aspettativa o in sospensione dall'impiego, i tenenti di cui al precedente art. 11 potranno essere ritransitati nell'Arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto, riprendendo la loro anzianità originaria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Giornale ufficiale Esercito.

Roma, addì 16 settembre 1967

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1967
Registro n. 112 *Difesa, foglio n.* 285

(11060)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1967.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 23 maggio 1966 (registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1966, registro n. 57, foglio n. 1), con il quale è stato indetto un concorso per esami a settanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi;

Veduto il decreto ministeriale 28 gennaio 1967 (registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 22, foglio n. 107), con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice dell'anzidetto concorso;

Veduta la lettera in data 11 aprile 1967, con la quale il dott. Conte Luigi, consigliere di Stato, ha dichiarato che i suoi precedenti impegni professionali non gli consentono di accettare la nomina a presidente della Commissione medesima:

Decreta:

In sostituzione del dott. Conte Luigi, rinunciatario, è chiamato a fare parte della Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse in qualità di presidente, il prof. Daniele Nicola, consigliere di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 aprile 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1967
Registro n. 78, *foglio n.* 204.

(11235)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Altamura (Bari).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 14 marzo 1967 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Altamura (Bari);

Visto il decreto ministeriale in data 26 settembre 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Altamura, nell'ordine appresso indicato:

1. Francone dott. Giovanni	punti	82,77	su 132
2. Piizzi dott Tommaso	»	80,93	»
3. Ferretti dott. Gustavo	»	80,75	»
4. Romano dott. Giacomo	»	77,34	»
5. De Palma dott. Luigi	»	76,90	»
6. Coverlizza dott. Mario	»	76.47	»
7. Scalia dott. Benedetto	»	76,36	»
8. Piccoli dott. Bruno	»	76,27	»
9. Fedele dott. Antonino	»	75,50	»
10. Magli Francesco, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	75 —	»
11. Salzano dott. Antonio	»	75 —	»
12. Mistretta dott. Francesco	»	74,70	»
13. Scandaliato dott. Gaspare	»	74,13	»
14. Cusumano dott. Lorenzo	»	73,60	»
15. Bonini Celso	»	72,95	»
16. Petronio Bartolomeo	»	71,75	»
17. De Alis dott. Angelo	»	71,50	»
18. Preteroti Bruno	»	70,66	»
19. Cavalieri dott. Leovigildo	»	70,57	»
20. Bernardi Celio	»	70 —	»
21. Crisopulli dott. Domenico	»	69,27	»
22. Tobia Pietro	»	68,91	»
23. Mele Gregorio	»	68,50	»
24. Trapani Leopoldo	»	67,53	»
25. Amerise Gaetano	»	66,66	»
26. Pellei Athos	»	65,41	»
27. Perruggino Giovanni	»	62,66	»
28. Sirri dott. Sergio	»	60,88	»
29. Spina dott. Donato	»	60,34	»
30. De Angelis dott. Vittorio	»	58,43	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(11121)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente e del segretario della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1967 (registro n. 3, foglio n. 258), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 13 aprile 1967, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sette posti di ingegnere di 2ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità;

Visto il decreto in data 28 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1967 (registro n. 7, foglio n. 380), in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale si è provveduto alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Viste le lettere in data 31 luglio 1967 e 18 luglio 1967, con le quali i dottori Giuseppe Spalatin e Francesco Galati, rispettivamente membro e segretario della Commissione medesima, hanno rinunciato alla nomina;

Considerata le necessità di procedere alla sostituzione dei predetti funzionari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Mario Guarino, medico provinciale capo e il dottor Raffaele Vitale, consigliere di 1ª classe, sono nominati rispettivamente componente e segretario della Commissione giudicatrice del concorso in epigrafe, in sostituzione del dott. Giuseppe Spalatin e del dott. Francesco Galati, rinunciatari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nei modi di legge.

Roma, addì 1° settembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1967
Registro n. 9, *foglio n.* 212.

(11236)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CAGLIARI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cagliari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4060 del 16 agosto 1966 e n. 4218 del 2 settembre 1966, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Cagliari al 30 novembre 1964;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Cagliari, dell'Ordine dei medici della provincia di Cagliari e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto di cui in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Roddi dott. Cesare, vice prefetto in servizio presso la prefettura di Cagliari;

Gaviano dott Luigi, medico provinciale di Sassari;

Binaghi prof. Giulio, primario degli Ospedali riuniti di Cagliari;

Deriu prof. Ferdinando, primario degli Ospedali riuniti di Cagliari;

Sionis dott. Pio, medico condotto di Cagliari.

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Guglielmo Crescenzo, funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Le prove di esame avranno luogo in Cagliari non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Cagliari, addì 10 ottobre 1967

Il medico provinciale: PINTUS

(11027)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4625-8-5 in data 20 giugno 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova;

Visto il proprio decreto n. 7431-8-5 in data 13 ottobre 1966, con il quale fu stabilita l'ammissione agli esami dei concorrenti risultati in possesso dei necessari requisiti documentati a norma di legge;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 4671-8-5 in data 1° luglio 1967;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 206, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova di cui in premessa:

1. Rolma Romano	punti	59,806	su 120
2. Dovigo Luigi	»	58,266	»
3. Pizzabiocca Enrico	»	56,237	»
4. Resta Marco	»	55,188	»
5. Pantaleoni Elio	»	53,870	»
6. La Rocca Domenico	»	52,674	»
7. Masetti Giuseppe	»	49,638	»
8. Voltan Giovanni	»	45,355	»
9. Sabatini Paolo	»	43,041	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Padova, della Prefettura di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 10 ottobre 1967

Il medico provinciale: LOVINO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7103-8-5 in pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito la idoneità al concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Padova e bandito in data 20 giugno 1966;

Esaminate le domande dei singoli candidati con l'indicazione delle sedi preferite;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso in premessa indicato e sono assegnati alla condotta a fianco di ciascuno segnata:

1. Rolma Romano: Arquà Petrarca;
2. Dovigo Luigi: Cervarese S. Croce;
3. Pizzabiocca Enrico: Montagnana - Condotta 1ª;
4. Resta Marco: Baone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, affisso agli albi dell'Ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei Comuni interessati.

Padova, addì 10 ottobre 1967

Il medico provinciale: LOVINO

(11057)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1132 del 1° marzo 1967, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Taranto al 30 novembre 1966;

Rienuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni e le proposte formulate dal Ministero della sanità, della prefettura di Taranto, dall'Ordine dei medici chirurghi della provincia di Taranto e dei Comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963, contenente modifiche al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi per sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, e composta come segue:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero sanità;

Componenti:

Settembrini dott. Domenico, medico provinciale superiore;

Vairo dott. Giovanni, direttore di sezione della prefettura di Taranto;

Baisi prof. Francesco, primario chirurgo dell'Ospedale civile « SS. Annunziata » di Taranto;

Marinosci prof. Antonio, primario medico dell'Ospedale civile « SS. Annunziata » di Taranto;

Pesare dott. Giovanni, medico condotto.

Segretario:

Serra dott. Francesco, consigliere di prima classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avra la sua sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Taranto, all'albo pretorio della prefettura di Taranto e dei comuni di Montemesola, Pulsano e San Marzano.

Taranto, addì 14 ottobre 1967

Il medico provinciale: CLERICÒ

(11029)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 18789 del 21 luglio 1965, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli al 30 novembre 1964;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso nominato con decreto n. 5330 del 21 febbraio 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Zucconelli Vittorio	punti	60,65	su 120
2. Servillo Nicola	»	51,56	»
3. Scianni Fedele	»	50,16	»
4. Monaco Angelo	»	50,00	»
5. Pagliarulo Giuseppe	»	48,46	»
6. D'Aniello Luigi	»	48,17	»
7. Sarno Ennio	»	47,98	»
8. De Silva Livia	»	47,74	»
9. D'Auria Domenico	»	45,42	»
10. Bruzzese Tristano	»	45,31	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 14 ottobre 1967

Il medico provinciale: CANALIS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 32319 del 14 ottobre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a tre posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1964;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Zucconelli Vittorio: Calvizzano;
2) *Servillo Nicola: Torre Annunziata;*
3) Scianni Fedele: Villaricca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Napoli, addì 14 ottobre 1967

Il medico provinciale: CANALIS

(11123)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MANTOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Mantova

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visti i propri decreti numero 2610 e 2611 del 14 ottobre 1967, con i quali è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di cinque posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Mantova al 30 novembre 1965;

Consderato che il dott. Gerola Gianfranco, classificato al secondo posto della graduatoria dei candidati idonei al predetto concorso è dichiarato vincitore della condotta unica veterinaria di Casteldario-Villimpenta, ha comunicato di rinunciare alla condotta stessa;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla assegnazione della condotta resasi vacante per effetto della predetta rinunzia;

Viste le preferenze espresse dai candidati nelle domande;

Visto che il dott. Bernardi Clodoaldo, quinto classificato, ha indicato fra le sedi di preferenza anche quella di Casteldario-Villimpenta;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Gerola Gianfranco è dichiarato rinunciatario alla condotta veterinaria di Casteldario-Villimpenta e pertanto a parziale modifica del decreto n. 2611 in data 14 ottobre 1967, in premessa citato, detta sede viene assegnata al dott. Bernardi Clodoaldo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo del veterinario provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 20 ottobre 1967

Il veterinario provinciale: BUCALO

(11059)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario aggiunto igienista vacante nel comune di Forlì.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/3574 in data 26 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 dell'11 settembre 1967, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario aggiunto igienista del comune di Forlì;
Considerato che il dott. Peggiani Reneo, componente della predetta Commissione pur essendo veterinario condotto, non occupa il posto di ruolo di veterinario igienista;
Ritenuto pertanto di dover rettificare il citato decreto sostituendo il dott. Peggiani con un altro componente che occupi il posto di ruolo di veterinario igienista;
Viste le nuove designazioni effettuate dal commissario straordinario del comune di Forlì con nota n. 6064 in data 24 ottobre 1967;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 1.8.3/3574 del 26 agosto 1967, per i motivi indicati in premessa il dott. Peggiani Reneo, è sostituito, nelle funzioni di componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario aggiunto igienista del comune di Forlì, dal dott. Palese Leonardo, veterinario igienista del comune di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dell'Ufficio veterinario provinciale di Forlì, nonchè a quello del Comune interessato.

Forlì, addì 25 ottobre 1967

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(11239)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FROSINONE

Graduatoria generale del concorso ad un posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Frosinone

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1638 del 27 maggio 1966, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1965;
Accertata la regolarità delle operazioni del concorso medesimo e la legittimità degli atti rimessi dalla Commissione giudicatrice costituita con decreto n. 1561 del 15 aprile 1967 e successivamente modificata con decreto n. 3952 del 18 settembre 1967;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di che trattasi:

1. Mollica Antonio	punti	60,153	su 120
2. Perazzi Mario Antonio	»	52,000	»
3. Crescenzi Brenno	»	51,000	»
4. Fagiolo Gino	»	50,500	»
5. Valente Alessandro	»	47,500	»
6. Valente Enrico	»	47,000	»
7. Valente Carlo	»	44,500	»

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Frosinone e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 16 ottobre 1967

Il veterinario provinciale: BALDONI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4362 del 16 ottobre 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di veterinario condotto consorziale tra i comuni di S. Giovanni Incarico Pico-Pastena;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Antonio Mollica è dichiarato vincitore del concorso per il posto di veterinario consorziale tra i comuni d S Giovanni Incarico - Pico e Pastena.

Il presidente del Consorzio veterinario suindicato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della prefettura di Frosinone e dei Comuni interessati.

Frosinone, addì 16 ottobre 1967

Il veterinario provinciale: BALDONI

(11031)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.